

LA RICERCA PREDITTIVA COME STRUMENTO DI TUTELA, PREVENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO URBANO

GIANCARLO SGARAMELLA

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura

E-mail: giancarlo.sgaramella@uniroma1.it

Abstract

The stratified character of the Italian cities and the necessity of development have caused in urban contexts in the past decades –and cause even now– many archeological discoveries not always desired that involve many issues such as delays in the works. This problem, in addition to the difficulties of reconciliation between historical emergencies and infrastructural projects, requires nowadays a reflection on the methods of investigation and conservation of archeological remains found in stratified contexts.

In order to solve these difficulties, the “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” introduced in 2004 the possibility to require the execution of preventive surveys in order to declare the archeological risk of an area (art. 28).

Starting from this act and continuing with the analysis of subsequent outcomes, the research wants to reflect on practices and laws promoted in Italy in the last 20 years, to ensure the pacification between urban development and archeological heritage. Therefore, through the comparison of different cases of study, the contribution tries to verify the results of these methods, recognizing the necessity, facing the risk of loss of entire archeological layers due to infrastructural works, to ensure systematic consultation between archaeologists and urban planners and promote an integrated conservation of remains as well as the utilization of different instruments such as archeological cartographies and databases (CART system, etc.).

Keywords: *urban archeology, excavations, urban ruins, archeological prevention, urban planning*

Introduzione

Pur avendo permesso l'adeguamento di molte città italiane alle attuali esigenze di abitabilità, le opere di infrastrutturazione urbana, divenute sempre più onerose ed estese a causa delle moderne necessità di sviluppo urbanistico, da sempre hanno determinato ingenti mutazioni sui suoli urbani nonché, stante il carattere pluristratificato di moltissimi centri abitati, la perdita dei substrati archeologici in essi conservati e la mutilazione di interi brani del patrimonio storico ancora oggi a notevole rischio di cancellazione.

Tale condizione, divenuta ancora più cogente di fronte alle numerose direttive di trasformazione e adeguamento urbanistico imposte a livello globale¹, richiede oggi una riflessione più approfondita sulle prospettive di conciliazione tra le due istanze urbane evidenziate, ovvero quella di sviluppo urbanistico, da una parte, e quella di protezione e tutela storica², dall'altra, nonché sulle possibilità risolutive attualmente offerte dalla normativa italiana.

Partendo dagli esempi più datati delle città antiche di Cales ed Aquino³, entrambe tagliate dalla costruzione della linea autostradale Roma-Napoli-Pompei, infatti, sono molti i casi di scoperte archeologiche operate nell'ambito di cantieri infrastrutturali e risolti a scapito dei residui storici. Più recentemente, un caso esemplificativo della prassi consolidatasi negli ultimi anni è stato quello inerente alla scoperta di una torre medievale durante i lavori per la realizzazione della linea metropolitana a Brescia (Fig. 1): il ritrovamento, avvenuto in via Verdi nel 2008, infatti, pur avendo prodotto un ampio e acceso dibattito cittadino, in realtà fu risolto con l'accordo siglato con la Soprintendenza di smontaggio e rimontaggio in altra sede dell'antico edificio⁴. Sempre in Lombardia, e più precisamente a Milano, la scoperta durante il cantiere della linea metropolitana M4 di alcune murature tardoantiche in via De Amicis (probabilmente assimilabili a sponde di antichi canali fluviali) ha avuto un esito simile a quello bresciano: anche in questo caso, infatti, la scelta intrapresa di concerto con la Soprintendenza è stata quella di smontare i resti archeologici e rimontarli nella vicina area dell'anfiteatro romano, prediligendo dunque la conclusione dei lavori di urbanizzazione alla valorizzazione *in situ*⁵.

Le esperienze appena descritte riportano dunque l'attenzione sulla attuale necessità di dotare i responsabili alla pianificazione urbana di strumenti normativi e

¹ Si fa riferimento in particolare all'"Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", punto n.11.

² Il tema a sua volta è stato trattato con la "Raccomandazione sul paesaggio storico urbano" emanata dall'UNESCO nel novembre 2011 che identifica il paesaggio urbano come un'area frutto della stratificazione successiva di valori e caratteri culturali che richiede la definizione di nuove politiche di tutela e conservazione dei valori culturali negli ambienti urbani.

³ Sull'argomento si veda DE CARO 2008, p. 11.

⁴ Per un approfondimento del caso si rimanda a RINALDI 2012, pp. 21-27.

⁵ Le informazioni inerenti allo scavo archeologico eseguito sulla linea M4 sono tratte dal sito https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/06/05/news/milano_m4_scavi_scoperta_archeologica-258479513/.

metodologici adeguati, nonché di promuovere con maggiore enfasi la collaborazione tra architetti, archeologi e urbanisti nella programmazione e pianificazione delle trasformazioni urbane, così come già auspicato dalla “Convenzione per la salvaguardia del patrimonio archeologico” firmata a La Valletta nel 1992 (art. 5).

Complici i vuoti normativi e i rallentamenti ascrivibili alla burocrazia o all’incapacità nella gestione di progetti complessi da parte degli uffici preposti, dunque, l’eventualità di ritrovamenti archeologici durante i cantieri urbani produce oggi risultati troppo spesso contrari alle finalità di tutela e conservazione degli strati storici. Tali esiti necessitano perciò del ricorso sempre più frequente all’archeologia preventiva, potendo riconoscere nella ricerca predittiva la possibilità di prevenire la rinuncia al patrimonio storico e, pertanto, garantire la tutela e la conservazione delle potenzialità archeologiche ancora inesplorate e nascoste nei sottosuoli urbani.

Archeologia preventiva e pianificazione urbana

Con riferimento al caso italiano, il primo tentativo di sistematizzazione del problema dei ritrovamenti archeologici durante opere di infrastrutturazione si registrò soltanto nel 1982: mediante due circolari, emanate rispettivamente il 20 aprile e il 24 giugno, infatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilì per la prima volta che tutti i progetti di opere pubbliche previsti in aree vincolate fossero sottoposti all’esame preliminare dell’allora Ministero per i Beni Culturali e l’Ambiente⁶, nato soltanto sei anni prima dallo scorporamento del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il documento, però, pur nascendo dalla volontà di intervenire a tutela del patrimonio archeologico nelle aree interessate dalle opere di urbanizzazione, non risolveva la problematica in maniera completa, in quanto esteso unicamente alle sole aree già vincolate; esso, tuttavia, rappresentava certamente un primo importante esito normativo promosso in Italia a seguito di un dibattito formatosi in Gran Bretagna ed evolutosi in ambito europeo successivamente alla formulazione dell’archeologia urbana⁷: tale disciplina, basata sull’applicazione del metodo di scavo stratigrafico, infatti, nacque negli anni ’70 grazie alla pubblicazione da parte di Martin Biddle del libro *The Future of London’s Past* con il quale l’autore denunciava la distruzione del sottosuolo archeologico londinese a causa dei lavori di urbanizzazione.

Proprio a partire dall’esperienza inglese, sul finire del XX secolo fece seguito un allargamento a livello globale del problema della conservazione archeologica in contesti urbani: tale ampliamento, infatti, portò alla ratifica di due importanti documenti quali la “Carta internazionale per la protezione e gestione del patrimonio archeologico” firmata a Losanna nel 1990 e la già menzionata “Convenzione per la salvaguardia del patrimonio archeologico” sottoscritta a La Valletta nel 1992.

⁶ Sul tema si rimanda a DE CARO 2008, p. 14.

⁷ Sull’argomento si vedano BROGIOLO 2000, pp. 350-355, DEZZI BARDESCHI 2007, p. 165, MARINO 2003, pp. 224-225.

Con riferimento ai due atti, infatti, il primo raccomandava l'obbligo da parte di ciascun Paese aderente di «richiedere una esplorazione archeologica e una documentazione integrale nei casi in cui sia autorizzata la distruzione del patrimonio archeologico» (art. 3) e di fondare la conoscenza archeologica sull'esecuzione di scavi condotti sui siti minacciati dalle moderne opere di antropizzazione (art. 5); il secondo, invece, insisteva sulla necessità, di fronte alla crescente esigenza di urbanizzazione del territorio e in previsione dell'attuazione di nuovi piani urbanistici, di «garantire una consultazione sistematica tra archeologi, urbanisti e responsabili del riassetto del territorio» (art. 5).

La Convenzione di La Valletta, dunque, a fronte della crescente esigenza di sviluppo urbanistico delle città contemporanee, auspicava l'impegno da parte di ciascun Paese di codificare una prassi normativa che agevolasse lo studio archeologico preventivo dei siti stratificati; in altre parole, si promuoveva l'applicazione dell'archeologia preventiva, secondo modalità già in parte anticipate in Gran Bretagna e in Francia: nel primo caso con l'istituzione di un ufficio dedicato allo studio archeologico preliminare dei siti oggetto di trasformazione urbanistica, il *Department of Urban Archaeology* (DUA); nel secondo, invece, con l'affidamento già a partire dal 1973 di tutti gli scavi preventivi ad una società distinta dagli organi centrali di tutela, l'AFAN (*Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales*), a partire dalla quale sarebbe poi nato nel 2001 l'INRAP (*Institut National des Recherches Archéologiques Préventives*)⁸.

Limitatamente all'Italia, invece, nonostante il tentativo già ricordato del 1982, lo scenario mutò in maniera efficace soltanto a partire dal 2004; fino a questo momento, la normativa italiana non riuscì a chiarire in maniera esaustiva quali modalità d'intervento adoperare in casi di ritrovamento archeologico in ambiente urbano, declinando molto spesso l'onere della scelta alla sensibilità dei singoli Soprintendenti e dei suoi funzionari, così come delle amministrazioni locali; una condizione che, proprio perché priva di un quadro normativo comune, portò a esiti differenti e, complice una incapacità gestionale, al sacrificio di molti strati archeologici urbani in favore del completamento dei lavori di infrastrutturazione. Non mancarono tuttavia esempi positivi come quello di Fiesole dove, in previsione della realizzazione durante gli anni '80 del secolo scorso del progetto firmato da Giovanni Michelucci per l'"area Garibaldi", posta tra la piazza omonima e via S. Maria, l'amministrazione locale scelse di intraprendere dei saggi archeologici preventivi, nonostante l'assenza di un vincolo diretto nell'area interessata; sondaggi che, a fronte del carattere pluristratificato del comune toscano, portarono puntualmente alla scoperta di importanti giacimenti già con le prime campagne effettuate nel 1986. Sempre a Fiesole, un esito simile ebbe la vicenda connessa all'ampliamento del Museo Archeologico (Figg. 2, 3); il progetto, previsto

⁸ Per un approfondimento del tema si vedano DE CARO 2008, pp. 14-15, DEZZI BARDESCHI 2007, pp. 191-195.

all'intersezione tra via Portigiani e via Marini, infatti, insisteva su un'area a forte rischio, in quanto situata tra l'area archeologica e le strutture scavate nella vicina Palazzina Mangani (tutt'ora visibili nell'attiguo giardino): anche in questa occasione, l'amministrazione locale e la Soprintendenza mostrarono grande sensibilità verso le emergenze archeologiche urbane scegliendo di modificare il progetto di ampliamento della sede museale e inglobare i resti emersi durante gli scavi^{9, 10}.

Fu però soltanto a partire dal 2004 che anche in Italia si arrivò ad una sistematizzazione esaustiva del problema dei ritrovamenti archeologici in ambiente urbano. Sebbene il nostro Paese avesse aderito sin da subito alla Convenzione europea della Valletta, infatti, l'autorizzazione alla ratifica sopraggiunse soltanto con la legge n. 57 del 29 aprile 2015; un ritardo che, limitatamente alla gestione dei ritrovamenti archeologici urbani, portò alla formazione di lacune e differenze rispetto agli altri Paesi europei, cui si provò a rimediare proprio a partire dal 2004 con l'adozione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: tale documento, infatti, stabiliva la possibilità da parte del Soprintendente, in caso di opere pubbliche ricadenti in aree d'interesse archeologico, di «richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente» (art. 28).

Nonostante il merito di aver finalmente restituito dignità di legge ad una problematica controversa, la disposizione introdotta nel 2004 mancava tuttavia di una vera e propria disciplina riguardante la verifica preliminare dell'interesse archeologico, sopraggiunta però un anno più tardi con la legge n. 109/2005 che, agli articoli *2-ter* e *2-quater*, introduceva rispettivamente la “Verifica preventiva dell'interesse archeologico” e la “Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico”.

Tali discipline, che si aggiungevano senza modificare formalmente quanto stabilito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, furono trasferite senza sostanziali modifiche dapprima negli articoli 95 e 96 del d. Lgs. 163/2006, quindi nell'articolo 25 del Codice dei Contratti Pubblici emanato con il d. Lgs. 50/2016 e relative Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022; particolari variazioni non sono intervenute nemmeno con l'introduzione del più recente d. Lgs. 36/2023, che ha formalmente inglobato il precedente testo di legge con l'articolo 41 comma 4 e allegato I.8, senza però apportare cambiamenti sostanziali rispetto a quanto già stabilito dalla legge n.109/2005.

Quest'ultima normativa, rimasta quindi pressoché invariata fino ad oggi, già a partire dal 2005 stabiliva in materia di appalti pubblici l'obbligo da parte delle stazioni

⁹ Sull'argomento si veda DE MARINIS 1989, pp. 63-64.

¹⁰ Va comunque registrato che, pur dimostrando una certa sensibilità verso le emergenze storiche, oggigiorno l'esito progettuale non garantisce la corretta manutenzione dei resti antichi nè una soluzione architettonica capace di facilitare la comprensione filologica del luogo.

appaltanti di trasmettere, prima dell'approvazione del Soprintendente, una copia del progetto preliminare dell'intervento, cui allegare le indagini archeologiche e geologiche «con particolare attenzione ai dati di archivio, ricognizioni sul terreno, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché alla fotointerpretazioni per le opere a rete»¹¹.

Tale onere, coincidente con la procedura cosiddetta di *scoping* e con la fase prodromica della verifica di interesse archeologico, rappresenta ancora oggi secondo la normativa italiana il termine di inizio del procedimento, complessivamente articolato in cinque fasi strutturate affinché ciascuna possa attivarsi in ragione dell'esito positivo della fase direttamente precedente. Quest'articolazione dovrebbe, almeno secondo la legge italiana, consentire agli organi e professionisti preposti alla pianificazione urbana di riconoscere con buona capacità previsionale le potenzialità archeologiche del sito esaminato, permettendo al tempo stesso di prevedere l'adeguatezza del progetto appaltato a qualsivoglia sito urbano.

Con riferimento al testo di legge, infatti, l'ipotesi di sussistenza di interesse archeologico scaturita dalle due procedure precedentemente elencate, determina l'attivazione vera e propria del procedimento di verifica preventiva utile a definire, sulla base dei dati raccolti, il grado di rischio archeologico determinato dalla realizzazione dell'opera; tale rischio, quantificato sulla base della probabilità che nell'area di interesse sia conservato uno strato archeologico potenzialmente danneggiabile dai lavori previsti, viene quindi trasferito all'interno di una carta del rischio archeologico; nell'ipotesi in cui tale rischio sia verificato, tale carta verrà a costituire la base di partenza per la progettazione delle indagini previste per legge e divisibili in due categorie, indirette (o non invasive) e dirette: mentre nella prima categoria rientrano le cosiddette prospezioni geofisiche, alla seconda, invece, appartengono i carotaggi e, infine, i sondaggi e gli scavi archeologici.

Completa il quadro normativo la fase di accertamento della rilevanza archeologica di quanto individuato; a tale riguardo, la legislazione individua tre possibili categorie, a ciascuna delle quali fa corrispondere delle specifiche prescrizioni. Si individuano pertanto contesti «in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela», altri i cui resti monumentali, non particolarmente conservati, consentono «interventi di reinterro, smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento» ed, infine, complessi «di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica» da sottoporre a tutela complessiva; se, limitatamente al primo caso, la normativa, verificata l'assenza d'interesse archeologico, prevede la continuazione dell'opera pubblica, nei restanti due casi, invece, si renderanno obbligatorie delle «prescrizioni necessarie ad

¹¹ Per un approfondimento del tema si vedano BITTELLI 2008, pp. 43-44, MARINI CALVANI 2007, p. 350.

assicurare la conoscenza» fino alla sostanziale modifica o cancellazione dell'opera originariamente prevista¹².

Conclusioni

Il clima culturale sviluppatosi in Italia negli ultimi vent'anni, così come le attuali (e future) esigenze di urbanizzazione impongono oggi maggiori riflessioni sul ruolo da attribuire nella contemporaneità all'archeologia urbana e, più nello specifico, alla ricerca predittiva come strumento di prevenzione dalla perdita del potenziale archeologico urbano e protezione delle emergenze storiche.

I casi citati e i rispettivi esiti, così come l'analisi normativa evidenziata, infatti, rispecchiano un quadro odierno segnato in molti esempi dalla scelta di procedere allo smantellamento e trasferimento in altra sede delle emergenze archeologiche; tuttavia, se questa pratica, molto diffusa come osservato nei casi esplicativi di Brescia e Milano, consente la conservazione del materiale storico, è pur vero al tempo stesso che tale evenienza non sempre consente di perseguire le necessarie istanze di valorizzazione dei residui storici di tipo urbano: come lucidamente descritto dall'archeologo Gullini, infatti, «la città significa non tanto crescita dimensionale dell'insediamento, quanto soprattutto specializzazione delle attività produttive dei suoi abitanti»; una specializzazione che determina la natura e l'aspetto fisico dell'insediamento, ovvero la sua poleografia, e che «permane anche attraverso le successive vicende insediative divenendo espressione del modo di essere città, cioè base dell'identità della comunità dei cittadini e della loro cultura»¹³.

Di fronte a tale «coscienza della continuità della città di essere tale nel tempo», continua Gullini, si può comprendere allora come la prassi di smontaggio e ricollocamento delle emergenze archeologiche, pur mirando alla loro valorizzazione, possa disattendere la prerogativa attuale di promuovere una comprensione della storia della città come frutto di successive stratificazioni; in particolare, la scelta di ricollocamento dei ritrovamenti determina in molti casi la definitiva e totale estraniamento delle emergenze dal luogo di appartenenza, interrompendo quel rapporto simbiotico secondo il quale l'uno, il residuo storico segno dell'opera architettonica dell'uomo, non può giustificarsi senza l'altro, ovvero il luogo.

La prassi così consolidatasi, dunque, risulta troppo speditiva e scarsamente risolutiva di un problema complesso che, a fronte della risoluzione delle recenti istanze urbanistiche, non considera invece quelle storiche e monumentali, incidendo così in maniera sostanziale e irreversibile sia sull'immagine architettonica attuale delle città sia su quella potenziale, derivante appunto dalla possibilità che sarebbe offerta, piuttosto, da un progetto urbano capace di inglobare tali emergenze storiche.

Di fronte a tale considerazione, dunque, occorre che la normativa contempli al suo interno in maniera più chiara anche la musealizzazione *in situ* dei resti antichi: i progetti promossi recentemente per la stazione metropolitana di Napoli e per la

¹² Sull'argomento si veda MALNATI 2008, pp. 21-24.

¹³ GULLINI 1987, pp. 258-263.

stazione Amba Aradam di Roma (Figg. 4, 5), ad esempio, risultano esemplificativi delle potenzialità, attraverso la valorizzazione *in loco*, di preservare il carattere identitario dei resti derivante proprio dal loro rapporto fisico col contesto originario. Allo stesso tempo, si può constatare come negli ultimi vent'anni l'evoluzione normativa non sia del tutto riuscita a sanare quelle differenze formatesi con gli altri Paesi europei (Gran Bretagna e Francia su tutti) soprattutto nella gestione organica degli scavi: ancora oggi, infatti, la normativa prevede l'affidamento degli scavi alle Soprintendenze con la partecipazione sul campo di soggetti privati, le cosiddette "cooperative archeologiche", la cui attività però, in quanto svolta in maniera indipendente l'una dalle altre, ha impedito in molti casi la possibilità di sviluppo di metodologie d'intervento organiche¹⁴; una condizione, quest'ultima, ulteriormente amplificata dalla riforma Franceschini in seguito all'accorpamento di tutte le soprintendenze tematiche in uffici unici territoriali (le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio)¹⁵.

Ad ogni modo, se tali considerazioni trovano una loro possibile giustificazione per i progetti urbani circoscritti a specifiche aree, al tempo stesso risulta difficile una loro applicazione per le cosiddette opere a rete: stante il carattere puntuale dei carotaggi e dei sondaggi archeologici e la scarsa applicabilità di scavi estensivi, infatti, tali strumenti potrebbero risultare poco esaustivi dal punto di vista delle informazioni acquisite; ne deriva allora la consapevolezza che, se da una parte la normativa risulta piuttosto efficace nella sua formulazione e applicazione per i reperti mobili o le strutture circoscritte entro aree contratte, dall'altra essa richiede il supporto sempre maggiore di strumenti conoscitivi accessibili che possano essere consultati già a partire dalle fasi preliminari della progettazione: ne sono esempio la Carta del Rischio dell'ICR e il sistema CART (Carta Archeologica del Rischio Territoriale)¹⁶, promosso nel 1995 dalla regione Emilia-Romagna con l'intento di costituire uno strumento gestionale da utilizzare nella pianificazione urbanistica e cui demandare la capacità di elaborare una cartografia archeologica.

Insieme ad un sistema preventivo da applicare nella pratica archeologica, dunque, occorre estendere una cultura della prevenzione anche alla pratica progettuale, da ottenere sia restituendo ai progettisti tutti gli strumenti utili alla pianificazione a vario livello, sia favorendo, come nel caso di Fiesole, soluzioni progettuali modulabili rispetto al potenziale archeologico urbano.

¹⁴ Sull'argomento si veda DE CARO 2008, p.15.

¹⁵ GELICHI, MALNATI 2017, p. 8.

¹⁶ Il sistema, basato sul metodo GIS e caratterizzato dal puntuale e dinamico posizionamento dei resti archeologici sulla planimetria, trovò subito applicazione nella stesura di una carta del centro storico di Faenza e fu successivamente applicato per l'area del Comune di Forlì. Sull'argomento si veda anche BITTELLI 2008, pp. 43-58, GUERMANDI 2008, pp. 33-41.



Fig. 1 – Brescia, la torre medievale ritrovata in via Verdi prima dell'intervento di ricollocamento per il completamento della costruzione della linea metropolitana (foto tratta dal sito <https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/scoperta-e-finita-in-esilio-la-torre-medievale-cerca-un-destino-tf271ev9>)



Figg. 2, 3 – La scelta di inglobare le antiche mura romane di Fiesole all'interno del nuovo Museo Archeologico, pur permettendo la salvaguardia delle rovine, non garantisce alcune qualità architettonica nè comprensione filologica dell'antico sedime (foto dell'a., 2023).




Fig. 4 – Roma, Progetto dell’architetto Paolo Desideri per la stazione “archeologica” di Amba Aradam lungo la linea metropolitana C (rendering di progetto tratto dal sito https://roma.repubblica.it/cronaca/2016/12/31/news/metro_c_roma_fermata_amba_aradan_con_vista_sulla_storia_ok_al_museo_degli_scavi-155166871/)



Fig. 5 – Napoli, Sezione Archeologica della Stazione Duomo (foto © Copyright Metropolitana di Napoli SpA).

Bibliografia

1. BENEVOLO Leonardo, *Trasformazione urbana e permanenza della città antica*, in PEREGO Francesco (a cura di), *Anastilosi: l'antico, il restauro, la città*, Editori Laterza, Bari 1987, pp. 74-80.
2. BITTELLI Remo, *Il sistema CART*, in D'ANDREA Andrea, GUERMANDI Maria Pia (a cura di), *Strumenti per l'archeologia preventiva: esperienze, normative e tecnologie*, Archaeolingua, Budapest 2008, pp. 43-58.
3. BROGIOLO Gian Pietro, *Archeologia urbana*, in FRANCOVICH Roberto, MANACORDA Daniele (a cura di), *Dizionario di archeologia*, Editori Laterza, Roma 2000, pp. 350-355.
4. DE CARO Stefano, *Archeologia preventiva, lo stato della materia*, in D'ANDREA Andrea, GUERMANDI Maria Pia (a cura di), *Strumenti per l'archeologia preventiva: esperienze, normative e tecnologie*, Archaeolingua, Budapest 2008, pp. 11-18.
5. DELFINO Margherita, *Nuova centralità dell'archeologia*, Iiriti Editore, Reggio Calabria 2003.
6. DE MARINIS Giuliano, *Archeologia urbana e conservazione: i casi di Firenze e Fiesole*, in MARINO Luigi (a cura di), *Conservazione e manutenzione di manufatti edilizi ridotti allo stato di rudere*, Polistampa Firenze, Firenze 1989, pp. 62-63.
7. DEZZI BARDESCHI Chiara, *Archeologia e conservazione: teorie, metodologie e pratiche di cantiere*, Maggioli Editore, Sant'Arcangelo di Romagna 2007.
8. GELICHI Sauro, MALNATI Luigi, *La pianificazione territoriale: archeologia preventiva sul territorio e nelle città*, in *L'archeologia in Italia: la sfida con la realtà*, Atti del Convegno (Bologna 1 dicembre 2015), Aedon, Bologna 2017.
9. GUERMANDI Maria Pia, *CART tra passato e futuro: vita pericolosa di un sistema complesso*, in D'ANDREA Andrea, GUERMANDI Maria Pia (a cura di), *Strumenti per l'archeologia preventiva: esperienze, normative e tecnologie*, Archaeolingua, Budapest 2008, pp. 33-41.
10. GULLINI Giorgio, *L'innovazione della tutela nel rapporto tra archeologia e città*, in PEREGO F., (a cura di), *Anastilosi: l'antico, il restauro, la città*, Editori Laterza, Bari 1987, pp. 258-263.
11. MANACORDA Daniele, *Problemi di archeologia urbana: a proposito del caso di Pavia*, in «Archeologia classica», vol. XXXIII, L'Erma di Bretschneider, Roma 1981, pp. 353-358.
12. MANACORDA Daniele, *Prima lezione di archeologia*, Editori Laterza, Bari 2004.
13. MARINI CALVANI Mirella, *Archeologia e conservazione: problemi attuali della tutela*, in MARINO Luigi (a cura di), *Restauro di manufatti architettonici allo stato di rudere: corso di perfezionamento anno accademico 2001-2002*, Alinea Editrice s.r.l., Firenze 2002, pp. 32-35.
14. MARINI CALVANI Mirella, *L'archeologia al tempo delle grandi opere pubbliche. Riflessioni a quarant'anni dalla carta di Venezia*, in «ANANKE», n. 50-51, Alinea editrice, Firenze 2007, pp. 346-353.
15. MARINO Luigi, *La conservazione dei manufatti edilizi ridotti allo stato di rudere. Prevenzione e interventi d'urgenza*, in MARINO Luigi (a cura di), *Conservazione e manutenzione di manufatti edilizi ridotti allo stato di rudere*, Polistampa Firenze, Firenze 1989, pp. 1-3.
16. MARINO Luigi, *Dizionario di restauro archeologico*, Alinea editrice, Firenze 2003.

17. PESCARIN Sofia, *Archeologia preventiva: esperienze a confronto e prospettive future*, in D'ANDREA Andrea, GUERMANDI Maria Pia (a cura di), *Strumenti per l'archeologia preventiva: esperienze, normative e tecnologie*, Archaeolingua, Budapest 2008, pp. 59-72.
18. RINALDI Luca, *La Metropolitana leggera di Brescia e il recupero della Torre di via Verdi*, in RINALDI Luca, VECCHIO Diana (a cura di), *Bollettino 2008 | 2009, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Brescia, Cremona e Mantova*, Officine Grafiche Staged, San Zeno sul Naviglio 2012, pp. 21-27.
19. ULISSE Francesca, *La tutela del 'Bene Culturale' in Europa tra legislazioni e strumenti operativi*, in D'ANDREA Andrea, GUERMANDI Maria Pia (a cura di), *Strumenti per l'archeologia preventiva: esperienze, normative e tecnologie*, Archaeolingua, Budapest 2008, pp. 107-119.
20. VLAD BORRELLI Licia et al., *Etica della conservazione e tutela del passato*, Viella, Roma 2012.